Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

Bando di selezione n. 2 per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 30 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 recante l'istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni concernente "Regolamento recante norme di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali";
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'articolo 1, commi 34-36, concernente la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi;
VISTO il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla

promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 2, comma 5 bis, del decreto-legge 28 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalità di accesso al "Fondo mille giovani per la cultura";
VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo";
VISTO il decreto interministeriale in data 9 luglio 2014, con cui il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha adottato, in esecuzione dell'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i criteri e le modalità di accesso al Fondo mille giovani per la cultura;
VISTA la nota del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna prot.n. 13655 del 25 settembre 2014 recante trasmissione del relativo Progetto formativo;
VISTA la nota del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo prot.n.6006 del 25 settembre 2014 recante trasmissione del relativo Progetto formativo;
RILEVATA l'esigenza, alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale in data 9 luglio 2014 di procedere ad una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 30 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui: a) 15 posti presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo; b) 15 posti presso Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali del personale del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo;

DISPONE:

l'avvio di una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 30 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale così come individuati dagli allegati progetti formativi, per le sedi di seguito indicate:

a) 15 posti presso la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.

b) 15 posti presso la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Art. 1
(Requisiti di partecipazione)

1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti:

a) limite di età di cui all'articolo 2, comma 5 bis, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;
c) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 9 luglio 2014;
d) titolo di studio e votazione di cui all'articolo 2;
e) almeno un titolo di studio – tra quelli indicati all'articolo 4, comma 2, lettere a),b),c),d) del decreto interministeriale 9 luglio 2014 - conseguito entro i 12 mesi precedenti l'inizio del tirocinio.
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

Art.2
(Titoli di studio)

1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o ad esse equipollenti in base alla normativa vigente:

- architettura;
- beni culturali;
- economia e gestione dei beni culturali;
- ingegneria civile;
- scienza e tecnologia per i beni culturali;
- storia dell'arte;
- tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
- altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale di patologia del libro.

2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 3
(Procedura selettiva)

1. La selezione avviene per titoli e colloquio. Il colloquio è fissato a decorrere dal giorno 20 novembre 2014 presso la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Via di San Michele, 22 - 00153 – Roma. Le procedure di selezione dovranno concludersi, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 9 luglio 2014, entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande.
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.
2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti:

a) laurea:

- 110 e lode punti 14
- 110 punti 12
- 109 punti 10

- 108 punti 8
- 107 punti 4
- 106 punti 2;

b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;

c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti;

d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: fino a 20 punti;

e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti;

f) pubblicazioni: fino a 20 punti.

I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria.

4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.

5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane.

6. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini.

Art. 4
(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata in via telematica, a pena di esclusione, a partire dalle ore 12,00 del 7 ottobre 2014 ed entro le ore

12,00 del 6 novembre 2014, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet (www.beniculturali.it - Amministrazione trasparente - Sottocategoria Programmi formativi) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni. Alla scadenza del termine suddetto (ore 12,00 del 6 novembre 2014), il sistema informatico non consentirà più nè modifiche nè invio delle domande.

2. Per i tirocini presso le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna, i candidati possono indicare un ordine di preferenza tra le sedi indicate nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le Direzioni competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture. Per ognuna delle sedi messe a bando è valutata esclusivamente la domanda più recente inviata, tramite l'apposita applicazione informatica, dal candidato, entro il termine previsto dal presente decreto.

3. Il possesso dei titoli di studio e professionali nonché le pubblicazioni è dichiarato dal candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni tramite il sistema informatico che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Alla dichiarazione il candidato deve allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità, ai sensi della normativa vigente.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente bando e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna è composta:

a) dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo;
b) dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
c) dal Direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale;
d) da un dirigente o funzionario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, selezionato dal Direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c);

e) da un dirigente o funzionario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, selezionato dal Direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e c).
2. La Commissione giudicatrice, che è istituita con decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, si riunisce anche in via telematica.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo.

Art. 6
(Condizioni di svolgimento del tirocinio)

1. La durata dei tirocini è di sei mesi.
2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 1000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica Amministrazione. e degli Istituti da esso vigilati. Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Istituto ospitante, né sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternità o ferie. L'ammissione al tirocinio non dà luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con Enti pubblici territoriali nonché con le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7
(Normativa applicabile)

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate con l'accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all'articolo 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 5 bis, il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse finanziarie possono

essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto interministeriale 9 luglio 2014.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi anche di società esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

Art.9
(Disposizioni finali)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà data comunicazione della pubblicazione del presente bando sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.
4. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it (Sezione Amministrazione trasparente-Sottocategoria Programmi formativi) ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
5. Fermi restando i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il presente bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato qualora se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni dei provvedimenti normativi e amministrativi di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 5 bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà la modifica o la revoca del bando o dei relativi termini di chiusura sul sito www.beniculturali.it (Sezione Amministrazione trasparente- Sottocategoria Programmi formativi).

Roma, 7 OTT. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Mario Guarany